



Gruppo consiliare
Italia dei Valori
Il Presidente

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove l'Agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, benefici inclusivi e per promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché per perseguire lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) Agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 238 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), da imprese sociali quali disciplinate dal DLGS 155/2006 e sue successive modifiche, come gli organismi non lucrativi di utilità e promozione sociale riconosciuti ed iscritti negli appositi albi regionali, che abbiano come attività e/o scopo l'Agricoltura Sociale, che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale, con preferenza per il metodo biologico, con le attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, e a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo.

b) Soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione: le persone con disabilità fisica o psichica, soggetti con problemi di dipendenze, anziani, bambini, minori e giovani in condizioni di disagio familiare o sociale o a rischio di devianza, richiedenti asilo e rifugiati (compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria), disoccupati o inoccupati, detenuti.

Art. 3 Misure di sostegno

1. La Regione, nei propri atti di programmazione regionale, individua criteri di premialità per gli operatori dell'agricoltura sociale nell'assegnazione di risorse pubbliche.

2. La Regione concede incentivi agli operatori dell'agricoltura sociale che svolgono servizi rivolti a soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b);

3. La Regione prevede criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento dei soggetti che s'impegnano allo svolgimento di attività di agricoltura sociale.



Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

4. La Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati possano dare in concessione agli operatori di agricoltura sociale propri beni patrimoniali.
5. La Regione prevede criteri di priorità nell'assegnazione di beni sottratti alla mafia agli operatori di agricoltura sociale.
6. La Regione prevede misure di formazione e aggiornamento per gli operatori di agricoltura sociale nei programmi del Fondo sociale europeo.
7. In conformità alle disposizioni concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto ministeriale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.
8. La regione si impegna a promuovere la somministrazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense pubbliche, particolarmente in quelle scolastiche e delle aziende sanitarie e ospedaliere.
9. La Regione si impegna a garantire adeguata informazione e promozione alle attività e ai prodotti di agricoltura sociale anche attraverso la creazione di piattaforme telematiche.

Art. 4 Istituzione dell'elenco regionale

1. E' istituito presso la competente struttura della Giunta Regionale l'elenco dei soggetti esercenti le finalità dell'agricoltura sociale così come definita all'art. 2.
2. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta Regionale conformemente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della presente legge.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce condizioni e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1, tenendo conto delle finalità agricolo-ambientali e sociali dell'attività in esame, secondo standard quali-quantitativi minimi, sia per gli aspetti strutturali che gestionali.
4. Con il medesimo atto la Giunta Regionale provvede:
 - a predisporre la modulistica, anche in formato elettronico, per la presentazione delle domande comprensiva di apposita sezione relativa alle attività che s'intendono svolgere nell'ambito aziendale inerenti l'agricoltura sociale;
 - ad individuare le strutture regionali cui compete l'istruttoria delle domande di iscrizione e la conseguente tenuta dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura sociale;
 - ad individuare le procedure di controllo in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale e l'individuazione del soggetto deputato al controllo;
5. Per le finalità di cui al comma 3, ogni soggetto iscritto nell'elenco regionale deve, a pena di esclusione dall'elenco, presentare una dettagliata relazione dell'attività di "agricoltura sociale" svolta nel corso di ciascun anno. Tale



Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

relazione, riferita all'anno precedente, deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 5 Norma finanziaria

1. L'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Oliviero Dottorini

Paolo Brutti